



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **51** del 19-12-2022 **ORIGINALE**

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUTA E DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze presso AUDITORIUM "27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA", previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

| | | | |
|-------------------|---|------------------|---|
| Ricci Lorenzo | P | Borri Andrea | P |
| Rosini Marco | P | Ciabatti Walter | A |
| Cavallucci Paolo | P | RUSSO CIRO | P |
| PIETRINI GIUSEPPE | P | INNOCENTI MORENO | P |
| SASSOLI DARIO | P | Bianchi Manuel | P |
| Chianucci Rosetta | P | Piantini Roberto | P |
| Agostini Katia | P | | |

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Risultato della votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 4

Presiede l'adunanza

Lorenzo Ricci

Assiste il segretario comunale

Ornella Rossi

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

VISTA la proposta n. 48 del 17-11-2022, e dal responsabile del servizio finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 4;

CON separata votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 4;

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il sindaco pone in discussione il punto specificando che anche le aliquote IRPEF come quelle IMU non sono aumentate e pone in votazione il punto, astenuti Bianchi, Piantini, Russo, Innocenti, gli altri favorevoli, idem per immediata esecutività, approvato a maggioranza

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare il comma 169, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1. gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge 18/10/2001 n. 383, l'art. 11 "Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF";

VISTO l'art. 1, comma 142, 143, e 144 della Legge 27/12/2006 n. 296 in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone che il Bilancio di previsione degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 162;

PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 63 del 21/12/2021 venne confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2022 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) e venne altresì confermato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, che prevede una soglia di esenzione per i soggetti passivi ai fini I.R.P.E.F. con un reddito imponibile annuo fino a € 10.000,00 mentre al di sopra di detto limite l'addizionale deve essere applicata sull'intero reddito imponibile;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare per il comune il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di bilancio, determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l'anno 2023 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), invariata rispetto all'anno 2022;

RITENUTO opportuno altresì confermare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, confermando l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 di una soglia di esenzione per i soggetti passivi ai fini I.R.PE.F con un reddito imponibile annuo fino a € 10.000,00, mentre al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare il comma 169, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l'anno 2023 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), invariata rispetto all'anno 2022.

2) Di confermare altresì il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015 che ha introdotto l'Art. 1- bis – dal seguente testo:

"A decorrere dall'anno 2015 sono esenti dell'addizionale comunale I.R.PE.F. i soggetti passivi con un reddito imponibile annuo ai fini I.R.PE.F. fino a € 10.000,00; al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile"

3) La delibera di approvazione della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia verrà pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce affinché la stessa abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente. Ai fini della pubblicazione, la delibera - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - verrà trasmessa per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per l'urgenza di approvazione degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE
Ricci Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rossi Ornella